

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 184, 230, 666, 742, 1029, 1200, 2289 e 4188</i>)	19
Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	21
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (<i>Esame e rinvio</i>)	21
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 184, 230, 666, 742, 1029, 1200, 2289 e 4188).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 13 giugno e nella riunione odierna è stata affrontata la questione dell'abbinamento di ulteriori proposte di legge alla proposta di legge C. 4002 Parisi.

In particolare è stato richiesto da parte del presentatore l'abbinamento della seguente proposta di legge: C. 742 Francesco Sanna, recante Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

A tal proposito, l'Ufficio di Presidenza, nel valutare che la proposta di legge C. 742 Francesco Sanna ha contenuto analogo a quello recato dal provvedimento in esame, ha rilevato che sulla stessa materia trattata dalla proposta di legge C. 742, sono assegnate alla Commissione ulteriori proposte – C. 230 Peluffo recante « Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti »; C. 666 Oliverio recante « Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti »; C. 1200 Caon recante « Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in

materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ». L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione proceda all'abbinamento delle predette proposte di legge.

Propone pertanto l'abbinamento delle proposte di legge C. 742 Francesco Sanna, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio e C. 1200 Caon.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 742 Francesco Sanna, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio e C. 1200 Caon alla proposta di legge in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che l'Ufficio di presidenza, nella riunione odierna, ha convenuto inoltre sull'opportunità che la Commissione possa valutare la richiesta formulata dal presentatore di abbinare alla proposta già all'esame la proposta di legge C. 4188 Menorello, recante « Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sostituzione del consigliere comunale che assuma la carica di assessore ».

Ne propone pertanto l'abbinamento, unitamente alle proposte di legge vertenti su analoga materia: C. 184 Pisicchio recante « Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta », C. 1029 Rigoni recante « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta » e C. 2289 Laf-franco recante « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta ».

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 4188, C. 184, C. 1029 e C. 2289 alla proposta di legge in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica.

C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 3951 D'Ottavio.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 3951 D'Ottavio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a lunedì 27 giugno alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.

C. 4083 Gigli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dalla proposta di legge.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 4083 è costituita da 5 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, individuate in primo luogo nella promozione dell'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di veicoli elettrici, così da « tutelare efficacemente la salute dei cittadini e l'ambiente tramite l'utilizzo di tali veicoli ». Le disposizioni della proposta di legge sono altresì volte a « promuovere e a facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel campo della mobilità elettrica veicolare ». Viene precisato che gli obiettivi della proposta sono perseguiti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo le rispettive competenze costituzionali, « anche mediante interventi di semplificazione delle procedure e definizione delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare ».

L'articolo 2 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni – individuate secondo l'elenco di cui al comma 2 – di procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica. La finalità è quella di « promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nonché di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea in materia di clima e di energia ». Nel testo non sono espressamente previste conseguenze derivanti dal mancato rispetto dall'obbligo; per quanto riguarda l'applicazione a livello regionale, è richiamata la possibilità di adottare poteri sostitutivi volti a garantirne l'effettività. Si ricorda che la direttiva 2014/94/UE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ha definito un quadro comune di misure per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione europea, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva prevede un approccio tecnologicamente neutrale che predilige una visione d'insieme strategica

che valorizza l'apporto di ciascun carburante alternativo (elettricità, biocarburanti, gas naturale, GPL e idrogeno), alla realizzazione dei *target* ambientali, senza privilegiarne uno specifico. Il comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è possibile disporre deroghe all'obbligo in questione per « motivate e non altrimenti risolvibili » esigenze di servizio, con particolare riguardo a veicoli delle Forze armate impiegati in azioni militari all'estero e a quelli delle Forze dell'ordine per i quali siano richieste prestazioni non compatibili con l'attuale stato della tecnologia dei veicoli elettrici. Il predetto obbligo, ai sensi del citato comma 2, è rivolto in particolare: alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; alle autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob); all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze di polizia; ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; ai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; ai servizi di vigilanza e di intervento sulla rete stradale gestita dalla società ANAS Spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali. Il comma 3 specifica inoltre che, nel caso sia esperita una procedura di appalto con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la decisione di acquisto dei veicoli è basata altresì sull'impatto ambientale, sulle prestazioni e sui consumi, includendo tali caratteristiche tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto. In proposito, si ricorda che la normativa vigente già prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto, al momento dell'acquisizione di

veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno degli impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2011, infatti, attuativo della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, dispone che le amministrazioni, tra le opzioni possibili, nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresì sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario. Si tratta di una norma analoga a quanto prevede la disposizione in esame.

Per quanto riguarda l'applicazione a livello regionale il testo, l'articolo 3 demanda ad un'intesa – da promuovere da parte del Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di veicoli di servizio alimentati ad energia elettrica. Una volta stipulata l'intesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni a statuto ordinario sono chiamate ad emanare le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge e nell'intesa. Decorso infruttuosamente il predetto termine di sei mesi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del presidente della giunta regionale interessata, provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. Il comma 4 prevede infatti che « decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 » il Governo interviene in via sostitutiva. Considerato che il comma 1 stabilisce, come si è detto, che entro sei mesi le regioni adottano le disposizioni di competenza nel rispetto dei principi fon-

damentali contenuti nella legge e nell'intesa di cui al comma 3 (promossa dal Governo entro tre mesi) si evince che il potere sostitutivo può intervenire nel caso l'intesa sia stata raggiunta e le regioni non abbiano adottato gli atti conseguenti. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 2 stabilisce che provvedano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

L'articolo 4 prevede che, per la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti a trasporto pubblico o di servizio, si applica, per quanto compatibile, l'articolo 17-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale disposizione prevede che, fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli *standard* fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali *International electrotechnical Commission* (IEC) e *Comité européen de normalisation electrotechnique* (CENELEC). È affidata agli organismi nazionali di normalizzazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, l'adozione di provvedimenti di loro competenza per le predette finalità. Si ricorda che la direttiva 98/34/CE sulle regolamentazioni tecniche è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2015/1535/UE. In proposito si ricorda che la materia è oggi disciplinata dal già citato decreto legislativo n. 257 del 2016, entrato in vigore il 14 gennaio 2017, di attuazione della direttiva 2014/94/UE, che prevede che gli Stati membri adottino un Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura, che deve rispondere ai criteri di armonizzazione degli standard definiti a livello europeo, in modo da garantire l'interope-

rabilità delle stazioni di ricarica dei veicoli. Il Quadro Strategico Nazionale è contenuto nell'Allegato III del decreto legislativo n. 257 del 2016. L'articolo 4 del decreto legislativo prevede tra l'altro la realizzazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti.

Ai sensi dell'articolo 5, per incentivare la realizzazione, da parte delle amministrazioni comunali, di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati e fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure per l'incentivazione della mobilità sostenibile, è istituito il « Fondo nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica », presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio 2016-2018. Le risorse del Fondo sono utilizzate, come già ricordato, per « l'erogazione a titolo di incentivo a fondo perduto in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati ». L'erogazione di contributi è stabilita con cadenza annuale mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riguardo infine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « sistema contabile dello Stato », ascritte alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), della Costituzione e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia « coordinamento della finanza pubblica », attribuita

alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, segnala che lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio per il 2017, che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depu-

razione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di trenta giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati. Si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (A.G. 409) – sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alla finalità di cui alla lettera *i*) del comma 140,

relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016. Si segnala, inoltre, che la dotazione complessiva del Fondo il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017, approvato definitivamente dal Parlamento il 15 giugno scorso, il quale è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-*bis* attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; il comma 140-*ter* attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. Considerate le variazioni sopra richiamate, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro. Si segnala che una ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti. Infine, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli

interventi di cui ai commi 140, 140-*bis*, 140-*ter* e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50/2017 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo. La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da *a)* ad *l)* del comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.

Con riferimento agli aspetti sui quali sono stati chiesti i rilievi della I Commissione, dà conto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa in merito agli interventi che il Ministero dell'interno intende perseguire con le risorse assegnate.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso il Comitato permanente per i pareri aveva espresso sul provvedimento un parere favorevole con una condizione finalizzata a coordinare le disposizioni del provvedimento medesimo con quanto previsto nella stessa materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423) trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

Al riguardo segnala che con lettera del 21 giugno scorso la Presidente della II Commissione, nel fare presente che nella medesima data del 21 giugno l'Assemblea ha deliberato il trasferimento del provvedimento, già approvato dal Senato, in sede legislativa alla II Commissione, ha rappresentato l'esigenza che venga espresso un nuovo parere sul provvedimento in titolo alla luce della circostanza che la proposta di legge C. 4439 sarà probabilmente approvata definitivamente dalla Commissione competente con la conseguenza che sarebbe del tutto superata l'esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra citato.

Formula, quindi, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

Testo unificato C. 913 Biondelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

ricordato il parere favorevole con una condizione reso da questo Comitato nella seduta del 15 giugno scorso sul testo della proposta di legge C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi »;

ricordato, altresì, che la predetta condizione era finalizzata a coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423) trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti;

preso atto che in data 21 giugno l'Assemblea ha deliberato il trasferimento del provvedimento, già approvato dal Senato, in sede legislativa alla II Commissione;

preso, altresì, atto della richiesta di espressione di un nuovo parere sul provvedimento in titolo alla luce della circostanza che il medesimo provvedimento sarà probabilmente approvato definitivamente dalla Commissione competente con la conseguenza che, come chiarito dalla Presidenza della II Commissione, sarebbe del tutto superata l'esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra citato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2168-B, approvato, in testo unificato, dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

ricordato il parere già espresso dalla I Commissione in data 18 marzo 2015 nell'ambito dell'esame del provvedimento nella precedente lettura alla Camera;

preso atto delle ulteriori modifiche apportate dal Senato;

rilevato che l'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale, gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*, disciplinando, rispettivamente, la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura, costruito come reato comune, eventualmente aggravato, e prevedendo la fattispecie della istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura;

osservato che il divieto di tortura è già sancito da fonti sovranazionali;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo prevede che « Nessuno

può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti » (identica formulazione è contenuta nell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);

osservato poi che la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura, ratificata dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, prevede l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno (articolo 4);

rilevato che la medesima Convenzione ONU (che nel titolo fa riferimento a trattamenti inumani o degradanti), all'articolo 1, comma 1, nel definire la nozione di tortura, la individua come reato proprio del pubblico ufficiale che trova la sua specifica manifestazione nell'abuso di potere, quindi nell'esercizio arbitrario ed illegale di una forza legittima, richiedendo come elemento soggettivo-psicologico del reato, due requisiti: il perseguimento di un particolare scopo, ossia ottenere dalla persona torturata (o da una terza persona) informazioni o una confessione; il dolo nell'infliggere dolore e sofferenze (uso dell'avverbio intenzionalmente); rilevato poi che, in base alla Convenzione, questi ultimi elementi (di natura oggettiva) non debbono, tuttavia, essere di lieve entità; le condotte di violenza o di minaccia per connotare il reato devono cioè aver prodotto sofferenze « forti » a livello fisico e psichico;

osservato che l'articolo 613-*bis* – introdotto nel codice penale dall'articolo 1, modificato dal Senato, del presente provvedimento – punisce, con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona;

preso atto, dunque, che il testo modificato dal Senato e ritrasmesso alla Camera modifica l'assetto strutturale del reato (la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso comma 613-*bis*) poiché: viene eliminato il dolo specifico; richiede che le modalità della condotta (violenza o minaccia) assumano il carattere della gravità; contempla l'alternativa dell'agire con crudeltà; muta l'evento della sofferenza psichica in un «verificabile trauma psichico»; sopprime il richiamo alla violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza; sopprime il riferimento alla intenzionalità nel provocare acute sofferenze; fa esplicito riferimento alle persone private della libertà personale e alla condizione di minorata difesa; sopprime il riferimento alla commissione della tortura per motivi etnici, orientamento sessuale od opinioni politiche o religiose; da ultimo richiede che il fatto sia commesso con più condotte oppure che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona;

richiamata la necessità di valutare se i contenuti della proposta di legge, nelle parti modificate dal Senato, siano rispettosi dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, prendendo a riferimento le fonti sovranazionali sopracitate;

rilevata la necessità, quanto al requisito della gravità delle violenze e delle

minacce («violenze e minacce gravi»), al richiamato articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, di chiarire se la locuzione «violenze o minacce gravi» consenta o meno di riferire la gravità anche alle violenze;

rilevata l'esigenza di precisare, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, le espressioni «acute sofferenze fisiche» e «trauma psichico» alla luce del principio di tassatività e determinatezza, garantito dall'articolo 25 della Costituzione;

ricordata, al riguardo, la sentenza n. 172 del 2014 della Corte costituzionale in favore della legittimità della formulazione del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, il cosiddetto *stalking*, nella quale la Corte ha affermato che una enunciazione sintetica della norma incriminatrice non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato;

ricordato altresì che la Corte, nella sua pregressa giurisprudenza, ha ritenuto che l'esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie penale non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961), oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (sentenze n. 42 del 1972, n. 191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (sentenza n. 126 del 1971), non escludendo il principio di determinatezza, infatti, l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a «giustificare» l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa

si innesta » (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004);

osservato che il riferimento alla « verificabilità » del sopracitato « trauma psichico » appare superfluo, atteso che ogni elemento di qualsiasi fattispecie criminale richiede di essere accertato in sede giudiziale;

rilevata l'opportunità, quanto al riferimento alla illiceità della tortura in quanto trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, di valutare la sussistenza di una eventuale limitazione dell'ambito applicativo della fattispecie, considerato che, secondo un'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (trattamento inumano e trattamento degradante), diversamente da quanto previsto nell'ambito delle soprari-chiamate fonti sovranazionali, che li pongono come presupposti non coesenziali;

attesa l'opportunità di valutare il rapporto tra la nuova disciplina e quella sul concorso materiale di reati o del concorso formale di norme, soprattutto in relazione alle conseguenze sull'entità della sanzione, considerando in particolare se e quando il delitto di tortura possa concorrere con quelli, ad essa connessi, già previsti dal codice (quali ad esempio percosse, minacce, lesioni, violenza privata, ecc.);

osservato che l'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, secondo comma, prevede una fattispecie aggravata del reato, conseguente all'opzione del delitto come reato comune, che interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, stabilendo la pena della reclusione da 5 a 12 anni (era da 5 a 15 anni nel testo Camera);

considerato che al capoverso Art. 613-*bis*, terzo comma, si precisa che la fattispecie in questione non si applica se le

sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti;

osservato che la previsione relativa all'inapplicabilità dell'aggravante, nel far riferimento agli effetti della condotta criminale, utilizza una locuzione diversa (« sofferenze ») da quella prevista nell'articolo 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma (« sofferenze fisiche e trauma psichico »);

rilevato poi che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, prevede ulteriori circostanze aggravanti riguardanti la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l'aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo);

ribadendo, quanto all'ipotesi di morte non voluta, quanto già affermato nel precedente parere espresso dalla I Commissione durante l'esame in prima lettura del provvedimento;

rilevato al riguardo che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale delle « pene fisse » (senza la previsione di un minimo e di un massimo);

osservato che la Corte, superando un primo orientamento volto a riconoscere la legittimità costituzionale delle pene fisse (sentenze n. 67 del 1963 e n. 167 del 1971), ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione « individualizzata » della sanzione penale;

ricordato, in particolare, che la Corte (con la sentenza n. 50 del 1980) ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione « individualizzata » della sanzione penale poiché « l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più

possibile « personale » la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile « finalizzata », nella prospettiva dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione »;

ricordato, inoltre, che la Corte, nella medesima sentenza n. 50 del 1980, ha precisato che « l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, « proporzione » della pena rispetto alle « personali » responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale. In questi termini, sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, « proporzionale », delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale »;

sottolineato, altresì, che, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che « in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il « volto costituzionale » del sistema penale » e che « il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente « proporzionata » rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato »;

osservato che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura (30 anni di reclusione) risulta pari al triplo della sanzione massima prevista per il reato-base di tortura (punito con la reclusione da quattro a dieci anni);

rilevato che l'articolo 1 del provvedimento legge aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-ter, con cui si punisce il

reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

preso atto che, rispetto al testo-Camera: è stato introdotto nel capoverso Art. 613-ter il riferimento alla condotta di chi « istiga in modo concretamente idoneo » alla tortura; è stata soppressa la clausola di specialità del reato di cui all'articolo 613-ter rispetto all'istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale (« fuori dei casi previsti dall'articolo 414 »); è stata ridotta l'entità della sanzione (ora da sei mesi a tre anni, nel testo della Camera era da uno a sei anni);

rilevata, in proposito, l'esigenza di chiarire a cosa sia riferito il requisito della « concreta idoneità » e di valutare, a seguito della soppressione della predetta clausola di specialità del reato, il rapporto tra il nuovo articolo 613-ter e l'articolo 414 del codice penale, il quale prevede una sanzione più severa (da uno a cinque anni), oltre che una fattispecie aggravante per l'utilizzazione di strumenti informatici o telematici;

preso atto poi che l'articolo 4, comma 1, del provvedimento – i cui contenuti sono stati parzialmente riformulati durante l'esame al Senato – esclude il riconoscimento di ogni « forma di immunità » per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale senza più fare espresso riferimento al rispetto del diritto internazionale;

richiamata al riguardo l'opportunità di esplicitare nel testo del citato articolo 4 che le disposizioni in tema di esclusione dall'immunità e di estradizione nei casi di tortura, ivi contenute, siano in ogni caso applicabili nel rispetto del diritto internazionale;

sottolineata, in particolare, l'opportunità che tale previsione, inserita in una norma di rango ordinario, sia valutata alla luce delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate dal nostro Paese che riconoscono le immunità penali, nonché degli articoli 10, 11, 87, ottavo comma, 117, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) da cui deriva il conferimento ai trattati della natura di « norma interposta », ovvero parametro mediato o indiretto della legittimità costituzionale delle fonti primarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia valutato dalla Commissione di merito se la previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione, stabilita dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, per la circostanza aggravante, derivante dall'aver provocato come conseguenza non voluta la morte della persona offesa sia coerente con la giurisprudenza richiamata in premessa in tema di pene fisse e sia ragionevolmente « proporzionata », per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico reato di tortura e sia altresì valutata dalla Commissione di merito, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, tenendo conto della sanzione base – reclusione da quattro a dieci anni – stabilita per il medesimo reato;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, in relazione al requisito della gravità delle violenze e delle minacce (« violenze e minacce gravi »), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la locuzione « violenze

o minacce gravi » consenta o meno di riferire la gravità anche alle violenze;

b) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art.613-bis, primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la seguente parola: « verificabile »;

c) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, quanto al riferimento alla illiceità della tortura in quanto trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, valuti la Commissione di merito la sussistenza di una eventuale limitazione dell'ambito applicativo della fattispecie, considerato che, secondo un'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (trattamento inumano e degradante), diversamente da quanto previsto nell'ambito delle fonti sovranazionali richiamate in premessa, che li pongono come presupposti non coesenziali;

d) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, terzo comma, nell'ambito della previsione relativa all'inapplicabilità dell'aggravante, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare le locuzioni utilizzate nel far riferimento agli effetti della condotta criminale, laddove si utilizza una locuzione diversa (« sofferenze ») da quella prevista nell'articolo 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma (« sofferenze fisiche e un trauma psichico »);

e) sia valutata dalla Commissione di merito, all'articolo 4 del provvedimento, l'opportunità di esplicitare che le disposizioni in tema di esclusione dall'immunità e di estradizione nei casi di tortura, ivi contenute, siano in ogni caso applicabili nel rispetto del diritto internazionale;

f) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art.613-ter, comma 1, valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire a cosa sia riferito il requisito della concreta idoneità della istigazione alla tortura e di valutare, a seguito della soppressione della sopra richiamata clausola di specialità del

reato, il rapporto tra il nuovo articolo 613-ter e l'articolo 414 del codice penale, il quale prevede una sanzione più severa (da uno a cinque anni), oltre che una fattispecie aggravante per l'utilizzazione di strumenti informatici o telematici;

g) valuti la Commissione di merito il rapporto tra la nuova disciplina introdotto con il provvedimento in esame e quella sul concorso materiale di reati o del concorso formale di norme, soprattutto in relazione alle conseguenze sull'entità della sanzione.

ALLEGATO 3

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori (Testo unificato C. 913 Biondelli e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 913 Biondelli ed abb., recante « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori »,

osservato che la materia trattata può ricondursi, per alcuni aspetti, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), m) e r), della Costituzione e, per altri profili, alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

considerato che l'articolo 1, comma 2, prevede che il regolamento governativo relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

ricordato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie » è stato

adottato sulla base della procedura prevista dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

ricordato altresì che la Corte costituzionale ha evidenziato che l'attribuzione a livello centrale della materia « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », trova fondamento nella necessità di « assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di *standard* omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione » (sentenza n. 17 del 2004);

tenuto conto che vengono pertanto in rilievo competenze legislative statali e, con riguardo ai profili della tutela della salute, competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme più stringenti di coinvolgimento delle Regioni anche per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2;

rilevato che l'articolo 3, modificando l'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede, ai fini dell'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie di impianti protesici, il solo parere della Conferenza Stato-regioni;

evidenziato che l'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che i suddetti sistemi di sorveglianza e registri « sono istituiti con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali», e prevede nel testo vigente identica procedura per il loro aggiornamento periodico;

considerato che la modifica apportata dalla proposta di legge sembra da intendersi come norma di semplificazione procedurale, nel presupposto che l'aggior-

namento periodico di cui al citato comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 abbia valore sostanzialmente ricognitivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito, alla luce di quanto sopra esposto, l'opportunità di prevedere forme più stringenti di coinvolgimento delle Regioni.